

5490

ALLEGATO B

CONVENZIONE

Progetto "Un Amico per la Città"

Periodo Marzo Aprile Maggio 2015

L'anno **Duemilaquindici** addì _____ del mese di _____,

tra

- **ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e**

Salute con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella

persona del Direttore della Direzione Servizi alla Persona e Integrazione

Socio - Sanitaria - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili - ,

Dottoressa Ornella Cherubini nata a _____ il ____ / ____ / _____, in seguito

"Roma Capitale";

e

- _____, con sede in via _____ n. _____ -

_____, C.F. _____ e P.I. _____ rappresentato

dal legale rappresentante _____, nato/a a _____ il

____ / ____ / _____ e residente in _____

Premesso che:

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____ / ____ / _____, ha autorizzato

l'affidamento a _____ del progetto "Un Amico per la Città"

Nonni di fronte alle scuole. Perodo Marzo Aprile Maggio 2015

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

_____ (in seguito Associazione IAffidatariaE)

si impegnano a realizzare le azioni descritte nella proposta progettuale.

del ____ / ____ / ____ acquisita agli atti con prot. n. ____ e in particolare.....

ART. 2 – Pubblicazioni

Ogni eventuale pubblicazione dell'iniziativa dovrà essere preventivamente autorizzata da Roma Capitale.

ART. 3 – Personale

Il progetto prevede il seguente numero di volontari

E numero personale dipendente dell'Associazione stessa.....

L'Associazione/i Affidataria/ie, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (, di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003) di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 s.m.i. e di quant'altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 4 - Referenti progettuali

Ai fini della realizzazione del progetto, rivestono la funzione di referente progettuale:

- per Roma Capitale – Referente - dott. _____

- per l'Associazione Affidataria – dott. _____

incaricati di seguire lo svolgimento delle attività per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.

ART. 5 - Danni e rischi

L'Associazione affidataria sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell'iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.

Per tutti i rischi sopra esposti l'Associazione dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula d'idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi e consegnarne copia all'Amministrazione.

ART. 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio Sanitaria - U.O. Interventi di supporto alle persone fragili – si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Associazione possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui all'art. 1 del presente documento.

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l'Associazione è contrattualmente tenuta a rendere, dette inadempienze - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo n. 8 - saranno contestate all'Associazione affidataria stesso con invito a rimuoverle immediatamente e a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l'Associazione non ottemperi a detto invito entro il termine fissato,

ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà ridotto del 10% il compenso pattuito.

Ove la stessa inadempienza venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, verrà ridotto del 15% il compenso pattuito.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C. nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

ART. 7 - Obblighi dell'Affidatario

L'Associazione Affidataria è obbligata:

- ad attuare le attività programmate con continuità per il periodo concordato;
- a utilizzare il personale volontario e/o dipendente indicato nella proposta del / / acquisita agli atti con prot. n. ; - a rispettare integralmente le previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto approvato, a tal proposito l'Associazione/i affidataria/e dovrà/nno comunicare i nominativi dei volontari impegnati in ciascuna azione realizzata.
- a dare immediata comunicazione al referente, nominato dalla U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili, delle interruzioni o disservizi che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- a fornire le informazioni richieste, al Referente del Progetto nonché agli altri eventuali Istituzioni e/o organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- ad uniformarsi all'apposito Regolamento delle attività che verrà determinato

successivamente con apposito atto dirigenziale e che regolamerterà gli interventi da realizzare e ogni modalità utile per il servizio.

ART. 8 – Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali degli Utenti

L'Associazione per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designata responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) come da designazione allegata al presente atto.(all.Sub.D)

La stessa non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.

Tutti i dati relativi all'utenza seguita dovranno essere custoditi e rese disponibili in ogni momento all'Amministrazione committente.

ART. 9– Inadempienze – penali - risoluzione della Convenzione.

Il presente accordo non istaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

L'Associazione garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Associazione stessa, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell'ambito dell'attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.

La Convenzione s'intenderà risolta, con semplice comunicazione scritta, ove, da parte di Roma Capitale, siano accertate gravi inadempienze agli articoli 1, 3, 5 e 7.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma sottoscritto in data 21/7/2011, in caso d'informativa interdittiva del Prefetto per emersione di elementi relativi a

tentativi d'infiltrazione mafiosa, la presente Convenzione s'intenderà risolta.

Sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore delle prestazioni effettuate a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.

ART. 10 – Subappalto

Allo stesso è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la cessione pro-soluto di cui alla Convenzione prot. 24514 del 10/03/14

ART. 11 – Durata

La presente Convenzione ha valore per mesi Marzo, Aprile e Maggio 2015.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.

ART. 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

_____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i...

.ART. 13 – Compensi.

Il rimborso spese massimo dovuto dall'Amministrazione Capitolina all'Associazione/i affidatariae per la realizzazione dei tre mesi di attività di cui alla presente convenzione, è di € 100.000,00 esclusa IVA. Al pagamento del rimborso si provvederà in una soluzione mensile,posticipata a fronte delle presenze dei volontari impegnati all'Associazione/i che gestisce il coordinamento delle azioni, con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura, corredata da apposita relazione sulle attività svolte.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E' escluso il ricorso

arbitrario.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Roma Capitale

Il Legale Rappresentante

Il Direttore di Direzione